

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1036

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RIZZETTO, ZUCCONI

Disposizioni per il contrasto della violenza di genere

Presentata il 31 luglio 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Rapporto del 2013 dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) definisce la violenza contro le donne «un problema di salute di proporzioni globali enormi» che colpisce un terzo della popolazione femminile nel mondo. Tale studio, dal titolo «Valutazione globale e regionale della violenza contro le donne: diffusione e conseguenze sulla salute degli abusi sessuali da parte di un *partner* intimo o da sconosciuti», analizza sistematicamente i dati sulla diffusione della violenza femminile a livello globale, inflitta sia da parte del *partner*, sia da sconosciuti. I dati dell'OMS riferiscono che circa il 35 per cento delle donne subisce nel corso della propria vita l'esperienza traumatica inflitta da una forma di violenza, con conseguenze che hanno un grave impatto sulla salute. Il fenomeno riguarda tutte le forme di violenza che coinvolgono persone discriminate in base al sesso: da quella psicologica e

fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori allo stupro, fino al femminicidio, inteso come l'atto criminale estremo di un uomo su una donna quale segno di supremazia e di prevaricazione.

La più comune forma di abuso, che colpisce più del 30 per cento delle donne, è commessa da una persona con la quale la vittima ha rapporti di intimità e, al riguardo, emerge che nel mondo la prima causa di uccisione delle donne tra i 16 e i 44 anni di età è l'omicidio da parte di persone conosciute, in particolare da parte di *partner* ed *ex partner*. Si tratta di fenomeni criminali che colpiscono le donne in particolare nell'ambito familiare, spesso con motivazioni che poggiano su una diffusa cultura discriminatoria, che viene definita patriarcale.

Lo studio dell'OMS evidenzia il dovere di tutti di attivarsi per eliminare ogni forma di tolleranza verso la violenza femminile e

favorire il sostegno alle vittime, nonché il compito di ogni Paese di migliorare l'approccio utilizzato dal proprio sistema sanitario nell'affrontare casi di abusi.

In Italia, il tragico scenario nel quale la violenza sulle donne viene alla luce ha portato all'istituzione, nella XVII legislatura, di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, che ha concluso i suoi lavori con l'approvazione della relazione finale il 6 febbraio 2018. L'analisi della Commissione parlamentare mette in rilievo come anche nel nostro Paese la violenza di genere e il femminicidio siano ancora una tragica realtà e segnala con chiarezza le criticità da superare: vuoti legislativi, denunce sottovalutate e scarsa formazione degli operatori.

Dai dati raccolti risulta che gli omicidi volontari sono diminuiti del 39 per cento nei sei anni che vanno dal 2011 al 2016, ma non sono diminuiti quelli con vittime di sesso femminile. La Commissione ha, dunque, registrato « un innalzamento in termini relativi del numero di omicidi con vittime di sesso femminile rispetto al numero degli omicidi degli individui di sesso maschile ».

In linea con quanto previsto dalla cosiddetta « Convenzione di Istanbul » – Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, – il tema della formazione è stato qualificato come dirimente e strategico dalla Commissione per contrastare il fenomeno della violenza di genere a partire dalle sue radici, che coinvolgono la scuola, l'università, i mezzi di informazione (giornali, televisioni e soprattutto *social network*) e la formazione delle figure professionali che costituiscono la rete di prevenzione e di protezione delle donne dalla violenza di genere.

Molti sono gli ostacoli ancora da superare per un reale contrasto del fenomeno ed è per questo che non è più procrastinabile l'introduzione di concreti interventi legislativi che tutelino le vittime della violenza di genere.

Sono tre le fattispecie di reato previste dal codice penale che si riferiscono specificamente alla violenza di genere: atti persecutori (articolo 612-*bis*, il cosiddetto « *stalking* »); maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572); violenza sessuale (articolo 609-*bis*).

Per i maltrattamenti la procedibilità è d'ufficio e, pertanto, si prescinde da una denuncia della persona offesa; di contro, nei reati di violenza sessuale e di atti persecutori – salvo alcuni casi gravi – deve essere la vittima a sporgere denuncia affinché il procedimento abbia inizio.

La lacuna legislativa da colmare riguarda, in particolare, l'introduzione di misure di prevenzione per riconoscere una reale protezione e tutela a chi denuncia la violenza subita e gli atti persecutori, affinché l'autore non possa più perpetrare i maltrattamenti e venga scongiurato, soprattutto, l'epilogo estremo di tali vicende che si consuma con l'omicidio. Al riguardo, si mette in evidenza che il 70 per cento delle donne che vengono uccise aveva già denunciato il proprio carnefice.

« Chi mi proteggerà? »: è questa la domanda che tormenta le migliaia di donne che ogni anno vengono abusate e che trovano il coraggio di denunciare. Donne che si sentono abbandonate al loro destino e che convivono con la tragica consapevolezza che, prima o poi, il non aver taciuto le violenze sarà motivo di vendetta da parte del loro carnefice.

D'altro canto, tante ancora sono le donne che non denunciano. Questo rappresenta ancora, come detto, un problema sociale e culturale a causa del quale, spesso, anche le vittime non riescono a rendersi conto della violenza che ricevono e del pericolo che stanno correndo e le stesse strutture e autorità incaricate della loro tutela, quali i servizi socio-sanitari, le Forze dell'ordine e i tribunali, non sono sempre in grado di riconoscere la violenza, lo *stalking* e i fattori di rischio. Addirittura accade, talvolta, che la violenza venga scambiata per conflittualità di coppia. Vi sono stati casi, infatti, nei quali i tribunali hanno indirizzato le coppie alla mediazione familiare anche quando la donna ha denunciato di aver

subito violenza. Un tipo di percorso che deve essere assolutamente escluso in situazioni di maltrattamento, poiché espone la donna a pericolo e non è certamente funzionale a far cessare i maltrattamenti.

La condanna della violenza contro le donne non può ergersi a mero principio, di fatto poi tradito nella prassi a causa di un carente apparato legislativo a protezione e tutela delle vittime. Ciò non consente un concreto contrasto del femminicidio, non ferma chi commette violenza, non protegge le donne dai maltrattamenti e i loro figli dalle conseguenze della violenza.

Ciò premesso, la presente proposta di legge intende porre rimedio ad alcune criticità dell'attuale normativa in materia prevedendo, agli articoli 1 e 2, adeguate campagne di sensibilizzazione, informazione e formazione sulla parità di genere, al fine di eliminare gli stereotipi culturali che contrastano con tale principio, ancora troppo radicati nella nostra società. All'articolo 3 si prevede un significativo intervento sul regime delle misure di prevenzione per i soggetti indiziati dei delitti di cui agli arti-

coli 572, 609-*bis* e 612-*bis* del codice penale, ai quali sono applicate le misure di prevenzione personali stabilite dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, cosiddetto « codice antimafia »: per esigenze di difesa sociale, il giudice potrà disporre tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, quali il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più regioni, ovvero il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi. Per garantire una maggiore coerenza e uniformità della disciplina, nonché per agevolare gli operatori del settore, l'articolo 4 prevede una delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di violenza di genere e, infine, l'articolo 5 riconosce alle imprese e ai datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato donne vittime di violenza di genere, debitamente certificata, un contributo a titolo di sgravio delle aliquote dell'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente alle stesse lavoratrici assunte.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Campagne di sensibilizzazione, informazione e formazione sulla parità di genere)

1. Il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri predispone adeguate campagne di sensibilizzazione, informazione e formazione sulla parità tra uomo e donna al fine, in particolare, di eliminare gli stereotipi culturali che contrastano con tale principio e ogni forma di abuso e di violenza nei confronti delle donne, di combattere le discriminazioni basate sul sesso e di sensibilizzare le donne vittime di violenza di genere.

2. Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle proprie competenze, promuovono la formazione specifica dei soggetti che operano nei servizi sociali, sanitari e della giustizia al fine di rafforzare le loro competenze in materia di violenza di genere.

Art. 2.

(Educazione scolastica contro la violenza e la discriminazione di genere)

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti degli stanziamenti di bilancio disponibili a legislazione vigente, promuove l'educazione contro la violenza e la discriminazione di genere nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare, informare e formare gli alunni e gli studenti nonché di prevenire la violenza nei confronti delle donne.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti degli stanziamenti di bilancio disponibili a legislazione vigente, promuove l'istituzione, nei consigli d'istituto e nei collegi dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, della figura del referente specializzato nell'educazione

alla relazione, preposto all'adozione di misure educative a favore delle pari opportunità tra i generi e al riconoscimento della soggettività femminile.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2.

Art. 3.

(Applicazione delle misure di prevenzione personali in caso di violenza di genere)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, la lettera *i-ter*) è sostituita dalla seguente:

« *i-ter*) ai soggetti indiziati dei delitti di cui agli articoli 572, 609-*bis* e 612-*bis* del codice penale »;

b) all'articolo 8, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il tribunale, inoltre, può imporre tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, e, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più regioni, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori. Ove le circostanze del caso lo richiedano, può imporre ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), di non soggiornare in un determinato luogo e di non accedervi senza autorizzazione del giudice che procede »;

c) all'articolo 14:

1) al comma 2-*bis*, dopo le parole: « sorveglianza speciale » sono inserite le seguenti: « e, ove imposti, dell'obbligo e del divieto di soggiorno »;

2) al comma 2-*ter*, dopo le parole: « sorveglianza speciale » sono inserite le se-

guenti: « e, ove imposti, dell'obbligo e del divieto di soggiorno »;

d) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

« Art. 15. — (*Rapporti dell'obbligo o del divieto di soggiorno con la detenzione, le misure di sicurezza e la libertà vigilata*). — 1. Il tempo trascorso in custodia cautelare seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria, non è computato nella durata dell'obbligo o del divieto di soggiorno.

2. L'obbligo o il divieto di soggiorno cessano di diritto se la persona obbligata è sottoposta a misura di sicurezza detentiva. Se alla persona sottoposta alle misure relative al soggiorno è applicata la libertà vigilata, la persona stessa vi è sottoposta dopo la cessazione dell'obbligo o del divieto di soggiorno ».

Art. 4.

(*Testo unico in materia di violenza di genere*)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di ricognizione, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative vigenti in materia di violenza di genere.

Art. 5.

(*Sgravio contributivo*)

1. Alle imprese e ai datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato donne vittime di violenza di genere, debitamente certificata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o da un altro ente competente, è attribuito, per un periodo massimo di trentasei mesi, un contributo a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente alle stesse lavoratrici assunte.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante le maggiori entrate per l'anno 2019 derivanti dalla revisione dei regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscali di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione. Ove la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.



18PDL0025360